

- REGIONE VENETO -
U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Distretto 2

Servizio Medicina Legale
- Ufficio Informa Handicap -

tel 0445/389293 - fax 389245 infohandy@aulss7.veneto.it

DISABILE SENSORIALE AFFETTO DA SORDITA'

Di seguito sono riportati le principali agevolazioni e benefici fiscali di cui può usufruire una persona con disabilità sensoriale riconosciuta sordità ai sensi della Legge 381/70

<u>MEZZI DI TRASPORTO</u>	pag. 2
<u>SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI</u>	pag. 5
<u>PROTESI ED AUSILI</u>	pag. 6
<u>SPESE DEDUCIBILI</u>	pag. 7
<u>SPESE DETRAIBILI</u>	pag. 9
<u>DETRAZIONE IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA</u>	pag. 11
<u>DETRAZIONI IRPEF PER SPESE DI INTERPRETARIATO</u>	pag. 12
<u>CONGEDI E PERMESSI LAVORATIVI</u>	pag. 13
<u>CONTRIBUTI EROGABILI</u>	pag. 20
<u>AGEVOLAZIONI-VARIE</u>	pag. 22



IVA AGEVOLATA AL 4 % PER L'ACQUISTO DELL'AUTO

- E' applicabile il regime di IVA agevolata al 4%, per l'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2.000 cc con motore a benzina e fino a 2.800 cc con motore diesel, nuove o usate;
- si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);
- sono esclusi gli autoveicoli, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati;
- l'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, (salvo il caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal Pra);
- l'IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli; la documentazione necessaria è una autocertificazione.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Altra documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- in caso di auto intestata al familiare : fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

L'impresa ha l'obbligo di emettere fattura (anche se non richiesta dal cliente) con annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/86 e della Legge 449/87, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEL MEZZO DI LOCOMOZIONE (AUTO)

- La detrazione compete una sola volta nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.076, (salvo il caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal Pra);
- si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in 4 quote annuali di pari importo;
- il mezzo deve risultare intestato al disabile o al familiare a cui il disabile è fiscalmente a carico, (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);
- la detrazione spetta anche per le riparazioni escluse quelle di ordinaria amministrazione.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Altra documentazione:

- se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore ad € 2.840, il documento di spesa deve essere a lui intestato;
- se il disabile è fiscalmente a carico il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o al familiare al quale egli risulta a carico.
- in caso di auto intestata al familiare : fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL BOLLO

- E' applicabile per gli autoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile con i limiti di cilindrata fino a 2.000 cc con motore a benzina e fino a 2.800 cc con motore diesel;
- se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

Ufficio competente

- Ufficio delle Entrate - Via Rasa, 2 - THIENE tel. 0444 046367 - 0444 046369
- Ufficio delle Entrate - (ex SCHIO) trasferito a VALDAGNO, Piazza Dante, 10 tel. 0444.046332.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dall'agevolazione).

- La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate, al momento della presentazione della documentazione;
- una volta ottenuta l'esenzione dal pagamento del bollo auto, prosegue anche per gli anni successivi senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni per avere diritto al beneficio (esempio per vendita dell'auto) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione;
- in caso di auto intestata al familiare: fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso.

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica al numero 848800444.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.


ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Non è prevista, per questa categoria di disabili, l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Attenzione

La provincia di VICENZA con provvedimento n.3/78828 del 2006 ha deliberato di agevolare nella misura del 90% i sordomuti.

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI



IVA AGEVOLATA

È applicabile il regime di IVA agevolata al 4% relativamente all'acquisto di sussidi tecnici ed informatici.

I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio al computer, gli schermi a tocco, le tastiere espanse, modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro, telefoni a viva voce, cellulari.

Documentazione necessaria

All'atto dell'acquisto, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista dell'Azienda ULSS di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta dal medico di base.

Questa documentazione va presentata prima dell'acquisto.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA

- È applicabile la detrazione, al momento della denuncia annuale dei redditi, delle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap di natura motoria.
- Si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non

costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);

- Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di tali prodotti, questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.

Documentazione necessaria

Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:

Documentazione sanitaria:

- certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione. Va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Altra documentazione:

- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico.

PROTESI ED AUSILI NON FORNITI DIRETTAMENTE DAL S.S.N.



IVA AGEVOLATA

- Possono godere dell'aliquota IVA agevolata (4%) alcuni prodotti correlati alla menomazione esempio, oggetti ed apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi.

Per quanto riguarda l'accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionata da una specifica prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- specifica prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA

- È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di protesi e ausili correlati alla menomazione

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- prescrizione di un medico specialista dipendente o convenzionato ULSS
- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Altra documentazione:


- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico.

PROTESI ED AUSILI FORNITI DAL S.S.N.

Protesi ed ausili relativi alla sordità sono inclusi nel nomenclatore tariffario del S.S.N e vengono forniti direttamente dall'ULSS.

UFFICIO COMPETENTE

- Per la fornitura di questi prodotti rivolgersi all'Ufficio Protesi ed Ausili dello Sportello Unico per l'Invalidità dell'AULSS 7 situato in Via Boldrini, 1 a Thiene tel 0445/389226 aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il Lunedì e il Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.



SPESE DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

Le spese sostenute per prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo.

Tra le **spese mediche generiche e di assistenza specifica** rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della

riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali.

SPESE RICOVERO ISTITUTO DI ASSISTENZA - CASA DI RIPOSO

In caso di ricovero di un disabile in un **istituto di assistenza**, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle **spese mediche e paramediche di assistenza specifica**. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero.

Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.

Documentazione da produrre

Documentazione sania:

- certificazione attestante la condizione di sordo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

LA DEDUZIONE PER SERVIZI DOMESTICI


Tutte le famiglie, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.). (*Legge 342/2000, articolo 30*)

L'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).

Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore. Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.

SPESE DETRAIBILI



SPESE SANITARIE DETRAIBILI

Come per tutti i cittadini è applicabile la detrazione, al momento della denuncia annuale dei redditi, delle spese sanitarie in ragione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede i 129,11 €.

Tra le spese sanitarie rientrano:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;

Le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente cioè senza la franchigia di 129,11 €.

Documentazione da produrre

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

DETRAZIONE PER L'ASSISTENZA PERSONALE

Alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti).

Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa.

Va precisato che, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni. Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro. Attenzione però: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.

Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia che attesti la non autosufficienza

Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.

SCHEMA RIASSUNTIVO

	A chi	Quanto	Su cosa
Deduzione per servizi domestici	A tutti i contribuenti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale)	Deduzione dal reddito fino a 1549,37 euro	Solo sui contributi previdenziali e assistenziali
Detrazione per l'assistenza personale	Solo per le persone non autosufficienti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati)	Detrazione del 19% fino a 2.100 euro di spesa. Limite di reddito di 40.000 euro	Spese per la retribuzione di addetti all'assistenza (anche colf e badanti)
Deduzione Spese mediche e di assistenza specifica	Alle persone con certificazione di invalidità o handicap (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati)	Deduzione dal reddito della spesa sostenuta	Spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale

DETRAZIONE IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA



Detrazioni per carichi di famiglia

La misura delle **detrazioni figli portatori di handicap**:

per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

1.620 euro , se il figlio ha un'età inferiore a tre anni

1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

RIDUZIONE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Con la legge Regione Veneto n. 36 del 17 dicembre 2007 si è stabilito quanto segue:

Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell'1,4 per cento.

Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento


Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00.

Resta confermato quanto stabilito con L.R. N.19 DEL 2005:

“A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Per la complessità della materia e le variazioni annuali dello scaglione di reddito si consiglia di rivolgersi ai Patronati Sindacati i quali sapranno dare tutte le informazioni utili.

DETRAZIONI IRPEF PER SPESE DI INTERPRETARIATO



La Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede la detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento, in relazione alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso.



CONGEDI E PERMESSI LAVORATIVI

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'HANDICAP (104/1992)

Gli aventi diritto

- La madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre
- Il coniuge
- Parenti e affini entro il II° grado (genitori, figli, nonni, suoceri, cognati, fratelli e sorelle) che assistono la persona disabile; (L.183/10)
- **Eccezionalmente** i parenti di III° grado (zii, nipoti, ecc) delle persone disabili da assistere nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (es divorzio, separazione legale abbandono, tutto documentata). (L.183/10)
- Il lavoratore disabile per se stesso.

PERMESSI AI GENITORI

Fino al terzo anno di vita

- Prolungamento della astensione facoltativa Legge 1204/71.
- Permesso di due ore giornaliere.
- Tre giorni di permesso retribuito ((L.183/10)
- Congedo di due anni con indennità pari all'ultima retribuzione.

I benefici sono fra loro alternativi.

Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio.

I permessi non vengono concessi in caso di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

Con la circolare n. 90/2007 viene introdotta un'eccezione: i permessi possono essere concessi nel caso di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo. In questi casi viene richiesta una documentazione prodotta dai sanitari della struttura ospedaliera in cui si dichiara che per il bambino è necessaria l'assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Permessi giornalieri e permessi per "allattamento"

Di norma i permessi di due ore, previsti per i minori di tre anni con handicap grave e i permessi orari per "allattamento", non sono compatibili se riferiti al medesimo bambino.

Il Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784, ammette la cumulabilità dei due benefici in capo al medesimo bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap e l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati.

La necessità di assistenza è valutata dal dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

Dopo il compimento del terzo anno di vita

- Permesso retribuito per un massimo di **tre giorni al mese** continuativi o frazionati o **sei mezzeggiornate al mese**, o dove previsto dal CCNL **due ore giornaliere** fino ad un massimo di 18 ore, usufruibile da coloro che assistano il portatore di handicap (la madre o in alternativa il padre o in mancanza di questi dai parenti e affini). I tre giorni devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
- Congedo di due anni con indennità pari all'ultima retribuzione.
- La concessione spetta nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (per tempo pieno si intende nell'arco delle 24 ore, circolare 90/2007) in istituto o in altro centro.
Sono pertanto esclusi i ricoveri in Day Hospital, centri diurni assistenziali, riabilitativi od occupazionali.

Ci sono **tre eccezioni** di permessi in caso di ricovero dei disabili con gravità:

1. Nel caso in cui il disabile debba recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
2. Stato vegetativo o prognosi infausta a breve termine;
3. Minore per il quale risulta documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (già previsto per i minori di tre anni di età)

I permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (es. i permessi spettano al lavoratore padre anche nella caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo).

CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI

I congedi retribuiti di due anni previsti dall'articolo 4, comma 4bis, L. n. 53/2000, spettano:

- ai genitori di figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o totale permanente inabilità, ai fratelli o alle sorelle **conviventi** con il disabile (con certificato di handicap grave). (*Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001)*).
- al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave. (*Sentenza Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007*) . (*art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001*).
- ai figli:, che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. (*Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009*)

PERMESSI AI FAMILIARI ED AFFINI ENTRO IL 2° GRADO

- Permesso retribuito per un massimo di **tre giorni al mese** continuativi o frazionati o **sei mezza giornate al mese**, o dove previsto dal CCNL **due ore giornaliere** fino ad un massimo di 18 ore, usufruibile da coloro che assistano il portatore di handicap, (con certificato di handicap grave). I tre giorni devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
- La concessione spetta nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. (per tempo pieno si intende nell'arco delle 24 ore, circolare INPS n.90/07, sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitativi od occupazionali).
- Fa eccezione il ricovero a tempo pieno nel caso in cui si trovi in coma vigile o in stato terminale (per i disabili riconosciuti con handicap grave ed indipendentemente dall'età) (circolare INPS n. 90/2007)

Alternatività dei permessi retribuiti (L.104/92)

Un solo lavoratore può usufruire dei permessi retribuiti per la stessa persona riconosciuta con handicap grave (non è ammessa l'alternatività nemmeno in mesi diversi). L. 183/2010.

Solo i genitori, possono fruire alternativamente.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Documentazione sanitaria:

- certificato di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi art. 3, comma 3, Legge 104/92);

Altra eventuale documentazione:

- Dichiarazione (in carta semplice), in cui la persona disabile sceglie ed accetta l'assistenza in via esclusiva e continuativa da parte di un familiare lavoratore.
- Programma di Assistenza per lavoratori distanti dal luogo di residenza del disabile

Ufficio competente

- Ufficio personale del proprio datore di lavoro
- INPS

CUMULABILITÀ DEI PERMESSI

Lavoratore che assista più familiari con handicap grave

E' possibile cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap.

Per essere concessa la condizione essenziale è che non vi sia nel nucleo familiare un'altra persona in grado di assicurare l'assistenza necessaria e che quindi il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari (con handicap grave) tenuto conto della natura dell'handicap. (circolare INPDAP n.34/2000, circolare INPS n.211/1996)

Lavoratore che assista un familiare che già fruisce dei permessi

Nel caso il disabile sia lavoratore e già fruisca dei permessi della L. 104 per se' stesso può usufruire dei giorni di permesso anche il familiare lavoratore convivente non disabile,. (Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37)

Vengono tuttavia poste due condizioni. La prima è che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un'effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere

valutata del medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell'handicap). La seconda condizione è che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione di esami).

Importante sottolineare che: il familiare ed il disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo cioè negli stessi giorni. (Circolare INPS 128 dell'11 luglio 2003).

L'INPDAP, ente previdenziale di riferimento per buona parte dei lavoratori del settore pubblico, non ha contemplato l'ipotesi, pertanto non la esclude né la condiziona.

Lavoratore disabile che assiste un familiare

Per quanto concerne, infine, la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, la risposta, anche in questo caso, è diversa a seconda degli Istituti previdenziali di riferimento.

E' ammessa (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) questa possibilità, precisando che non è nemmeno necessaria la preventiva valutazione da parte del medico INPS circa la capacità di garantire l'assistenza oggetto dei permessi.

L'INPDAP, al contrario, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1) ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

LAVORO NOTTURNO

La normativa vigente prevede che il lavoro notturno **non debba essere obbligatoriamente prestato** dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile riconosciuto ai sensi della L.104/92. (non è richiesta la situazione di gravità).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1977 n. 903
(Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Art. 53 lavoro notturno)

DIRITTO ALLA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA

Diritto di scelta della sede di lavoro più vicina

Genitori o familiari:

il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado, disabile (riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, in situazione di gravità) **ha diritto** a scegliere, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile** (L.183/10) e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (L. 104/92, art. 33)

Persona lavoratore disabile:

la persona disabile lavoratore (riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili in seguito a vincita di pubblico concorso

La persona disabile (riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92) con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, **assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.** (L. 104/92, art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede).

PROVE D'ESAME NEI CONCORSI PUBBLICI E PER L'ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI

Uso di ausili e tempi aggiuntivi:

La persona disabile (riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92) può partecipare alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. (art. 20, L. 104/92)

CONTRIBUTI EROGABILI



PREVISTI DALLA LEGGE 16/07 DELLA REGIONE VENETO

Ufficio Competente e documentazione da produrre presso il Comune di residenza.

La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

Beneficiari

Persone con disabilità: fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee.

Loro familiari cui siano fiscalmente a carico.

Benefici

- Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
- Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

La richiesta di contributo va presentata all'Ufficio competente del proprio Comune di residenza **prima dell'inizio lavori o degli acquisti**. Si deve presentare un preventivo di spesa correlato da una descrizione tecnica.

CONTRIBUTI E SERVIZI EROGATI DALLA LEGGE 162/98

La Legge 21 maggio 1998, n.162 ha apportato delle modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

Rivolgendosi all'area disabilità del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza verrà fatta una valutazione con un'analisi globale delle necessità, lo scopo è migliorare la propria autonomia "fisica" e l'integrazione "sociale".

Da lì c'è la possibilità di richiedere dei contributi per il miglioramento della propria indipendenza e qualità di vita, ottenendo ad esempio rimborsi parziali delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)

Descrizione

E' un contributo economico della Regione Veneto per le famiglie che assistono in casa la persona non autosufficiente con l'aiuto di assistenti familiari (badanti). Il contributo consiste in una quota mensile variabile a seconda del tipo di contratto di lavoro stipulato con l'assistente familiare e del valore dell'ISEE.

Termine e modalita' di presentazione della domanda

Il termine per presentare la domanda viene fissato, di anno in anno, dalla Regione. I cittadini interessati possono ritirare l'apposito modulo presso il Servizio Sociale del Comune.

Requisiti

Per accedere al contributo il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

Aver stipulato un contratto di lavoro con una assistente familiare da minimo 24 ore a massimo 60 ore;

Presentare una condizione di non autosufficienza certificata;

Situazione economica del nucleo familiare inferiore a € 17.686,65.

Documentazione da presentare

- Contratto di lavoro,
- Documenti che attestino la condizione di non autosufficienza,
- Dichiarazione ISEE



AGEVOLAZIONI-VARIE

PROGETTO SERVIZIO PONTE PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

Un call center accessibile e utilizzabile dalle persone sorde dotato di tutte le modalità di telecomunicazione dal telefono al fax al computer.

L'iniziativa denominata "Servizio Ponte Regione Veneto", è stata confermata anche per il 2010 con un provvedimento della Giunta regionale. In pratica, la persona sorda che vuole telefonare ad una persona udente, compone con il DTS il numero verde gratuito del call center, invia un fax, un sms, una mail o si collega attraverso la chat, chiedendo all'operatore del Servizio Ponte di comporre il numero di telefono della persona che si desidera contattare e che l'operatore contatta: da questo momento tutte le richieste scritte dalla persona sorda vengono comunicate vocalmente alla persona udente e viceversa le risposte in voce vengono tradotte in testo scritto attraverso DTS, SMS, fax, e-mail, chat.

Oltre che attraverso il numero verde 800.011.805 D.T.S., fax e gli SMS 335.1558230, il Servizio Ponte può infatti essere raggiunto anche attraverso le e-mail ponteveneto@mondoens.it, la Chat ed in via sperimentale la Video Chat che consente di comunicare con gli operatori in Lingua dei Segni.

IL SERVIZIO RISPETTERA' IL SEGUENTE ORARIO:

Lunedì - Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

IMPOSTA SU EREDITA' E DONAZIONI

Eredità e donazioni a favore del disabile grave

Con la Legge finanziaria 2007 (L.286/2006) le imposte sulle successione e sulle donazioni hanno una franchigia più elevata (1.500.000 euro) .nell'ipotesi in cui il beneficiario del trasferimento sia portatore di handicap grave

Quindi se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

RIDUZIONE DELLA TASSA PER LA NETTEZZA URBANA

I Comuni possono prevedere a norma dell'art. 67 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 una apposita disposizione riguardante l'esenzione o la riduzione dell'imposta sulla raccolta dei rifiuti urbani. Per avere informazioni in merito è necessario rivolgersi al Comune di residenza.

CANONE RAI

La legge non prevede ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, per quanto riguarda gli invalidi (*dall'01/01/74 tale esenzione e' stata abrogata ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601.*).

L'esenzione è prevista solo per:

per reddito ed età Eta' pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, e in possesso di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.

per trasferimento in casa di riposo nel caso in cui l'intestatario dell'abbonamento si trasferisca in Casa di Riposo, può chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 S.A.T. Sportello abbonamenti Tv Casella postale 22 - 10121 Torino Indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura.

LE AGEVOLAZIONI TELEFONICHE

Esenzione canone TELECOM

Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato attestante la condizione di sordo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione.

L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con lui. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.

In precedenza (in forza della Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'esenzione era riconosciuta solo a condizione che l'abbonato sordo utilizzasse il DTS

(Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito ora decaduto. La successiva Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS) ha abrogato tale condizione.

Documentazione da produrre

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare del contratto di abbonamento
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del soggetto con il requisito sociale solo se diverso dal titolare della linea telefonica
- certificato di Stato di famiglia (solo se la persona avente il requisito sociale è diversa dal titolare)
- fotocopia del certificato attestante la condizione di sordo rilasciato da commissione medica pubblica di accertamento ai sensi della legge 381/70

Per ulteriori informazioni chiamare in n 187

Cellulari

Una seconda facilitazione prevista dalla Deliberazione 3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riguarda i cellulari: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta ad un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo, 1 comma 203) ha esteso l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari anche alle persone sorde. In precedenza spettava alle sole persone invalide ad entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti.

TRASPORTI PUBBLICI

E' possibile ottenere il rilascio di una tessera di viaggio agevolato sui mezzi di trasporto locale urbano suburbano ed extraurbano. (TESSERA GRIGIA)

Chi può usufruire di questa agevolazione:

Gli invalidi ed i portatori di handicap riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione con un grado di invalidità non inferiore al 67%.

Chi rilascia la tessera grigia:

La tessera è rilasciata dalla Provincia e consente l'acquisto a condizioni agevolate di abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico delle Aziende operanti nella Regione Veneto.

Dove e quale documentazione per presentare domanda:

I modelli per la domanda si trovano presso i servizi sociali del Comune di residenza che avrà il compito di inoltrarla alla Provincia con la seguente documentazione:

- Certificato di invalidità
- Posizione reddituale
- n. 2 foto tessera
- copia documento di identità
codice fiscale